

TRIBUNALE DI BARI

- VOLONTARIA GIURISDIZIONE -

**Richiesta al gestore di presentare domanda ex art. 67 - 70
del Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**
(entrato in vigore il 15 luglio 2022 ex art. 42 d.l. 36/2022 conv. in legge n. 79/2022)
Per l'omologa del Piano di ristrutturazione dei debiti

* * * * *

Nell'interesse di **Spinelli Caterina (C.F. SPNCRN82L53E038E)** nata a Gioia del Colle il 31 luglio 1982 e residente a Sammichele di Bari alla via Schumann 22, elettivamente domiciliata - ai fini del presente atto - in Bari al Viale Orazio Flacco, 11/7 presso e nello studio dell'**Avv. Roberto Francesco Iannone** (Codice Fiscale NNNRRT79L31A662A - indirizzo Pec: avv.iannonerobertofrancesco@arubapec.it - Fax: 080 5610156), il quale la **rappresenta e difende** giusta procura rilasciata in calce al presente atto

Premesso che

La ricorrente come sopra rappresentata e difesa, atteso che **non ricorrono i presupposti impeditivi** di cui all'art. 69 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ossia:

- Non è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda;
- non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

Inoltre la ricorrente:

- non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal Capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14;
- ha fornito all'OCCS nominato idonea documentazione volta alla dettagliata ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale;
- non ha fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai "*procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e liquidazione del patrimonio*";
- non è stata destinataria di provvedimenti ex art.14 e 14 bis L.3/2012.

CHIEDE

di essere ammessa alla procedura per l'omologazione **del Piano di ristrutturazione dei debiti** ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui agli artt. 68 e 70 del **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, per i motivi che si andranno dettagliatamente a rappresentare e nelle

seguenti modalità già indicate nella Relazione del Gestore Avv. Ezio Mola alla quale si rimanda per ogni dettaglio e che si da per integralmente trascritta.

Il nucleo familiare della ricorrente, così come risulta dalla visura estratta, si compone di quattro soggetti:

- Spinelli Caterina (ricorrente), c.f. SPNCRN82L53E038E, nata a Gioia del Colle (BA) il 13/07/1982 e residente in Sammichele di Bari (BA) alla Via Roberto Schuman n.22;
- Violante Antonio (coniuge della ricorrente), c.f. VLNNTN79D28A048D, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 28/04/1979 e residente in Sammichele di Bari (BA) alla Via Roberto Schuman n.22;
- Violante Francesco (figlio della ricorrente), c.f. VLNFNC15H17A048C, nato a Acquaviva delle Fonti (BA) il 17/06/2015 e residente in Sammichele di Bari (BA) alla Via Roberto Schuman n.22;
- Violante Giorgia (figlia della ricorrente), c.f. VLNGRG18R58A048V, nata a Acquaviva delle Fonti (BA) il 18/10/2018 e residente in Sammichele di Bari (BA) alla Via Roberto Schuman n.22;

La famiglia vive in un appartamento di proprietà della ricorrente sito in Sammichele di Bari (BA) alla Via Roberto Schuman n.22 sottoposta a pignoramento immobiliare.

La proposta di risoluzione della crisi da sovraindebitamento, prospettata da debitore si fonda, essenzialmente sulla ristrutturazione della debitoria attraverso la seguente modalità. Difatti, come evincibile dalla documentazione tutta versata in atti il nucleo familiare può attualmente contare:

- su entrate mensili derivanti dallo stipendio percepito dalla ricorrente, assunta dal 01/01/2022 con contratto a tempo indeterminato presso la "ISMA s.r.l." (c.f.08174290729), con qualifica di Commesso Vendita, che ammonta a circa €800,00;
- su entrate mensili derivanti dallo stipendio percepito dal coniuge della ricorrente, assunto dal 07/11/2020 con contratto a tempo indeterminato presso la "ISMA s.r.l." (c.f.08174290729), con qualifica di Commesso Vendita, **che ammonta a circa €800,00.**

L'attivo immobiliare della ricorrente è composto da un immobile sito in Sammichele di Bari e dalla sua pertinenza di cui è proprietaria per una quota pari al 100,00%. L'attivo mobiliare è invece costituito dall'autoveicolo di proprietà della ricorrente, immatricolato nel 2003 e che viene utilizzato per gli spostamenti casa-lavoro del valore di realizzo pressoché nullo in considerazione della vetustà del mezzo,

* * * * *

Il valore dell'**indebitamento complessivo** (ad analizzarsi nel paragrafo successivo) al momento di redazione della proposta, ammonta ad euro 129.203,00, la cui posta passiva più consistente è costituita dal mutuo ipotecario per la casa familiare.

La società Organa SPV s.r.l. (in qualità di cessionaria *pro soluto* del credito originariamente vantato dall'istituto di credito Banca Carime s.p.a.) vanta infatti un credito di €95.621,97, derivante dal contratto di mutuo fondiario con garanzia ipotecaria n.004/61022251 stipulato tra Banca Carime s.p.a. (successivamente Ubi Banca s.p.a. - poi fusa per incorporazione in Intesa Sanpaolo s.p.a.) e la ricorrente in data 21/12/2012. Il credito maturato in relazione a tale rapporto, è rimasto insoluto a far data dal 21/01/2019, motivo per il quale oggi pende procedura esecutiva immobiliare al n.326/2021 R.G.E.I. **Tribunale di Bari G.D. Dott. Antonio Ruffino, con udienza fissata al 14/09/2022.**

I restanti creditori vantano un credito residuo:

1. **La Regione Puglia è creditrice** nei confronti della ricorrente per la somma di **€ 286,19** per Tassa automobilistica *ex art.17 L.449/97*, oltre interessi e sanzioni per € 34,06 per accessori e spese.
2. **Il Comune di Sammichele di Bari è creditore nei confronti della ricorrente per la somma di €2.258,00 per TARI**, oltre interessi e sanzioni.
3. **L'Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a. è creditrice** nei confronti della ricorrente per l'aggio riferito alle cartelle esattoriali notificate, per un ammontare complessivo pari a **€ 25,94**.
4. **La società Ifis NPL Investing s.p.a. è creditrice di €7. 396,98**, credito derivante per €7.349,44 dal contratto n. 3130771 del 12/12/2012 stipulato tra la ricorrente e Unicredit s.p.a. e successivamente ceduto in data 17/06/2020 alla società Ifis NPL Investing s.p.a., nonché per €47,54 dal contratto n.00000101543714 stipulato tra la ricorrente e Unicredit s.p.a. e successivamente ceduto in data 17/06/2020 alla società Ifis NPL Investing s.p.a.

La sintesi della debitoria è la seguente:

Situazione Debitoria		
Qualificazione	Creditore	Debito residuo
onorario	OCC Avv. Ezio Mola	€ 9.394,85
onorario	Avv. Roberto Francesco Iannone	€ 2.386,02
mutuo ipotecario	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo)	€ 95.621,97
spese di giustizia	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo) (spese legali)	€ 5.467,56

spese di giustizia	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo) (ausiliari del Giudice)	€ 5.000,00
imposte, sanzioni e interessi	Agenzia Entrate	€ 144,49
imposte, sanzioni e interessi	Regione Puglia	€ 286,19
imposte, sanzioni e interessi	Comune di Sammichele di Bari	€ 2.258,00
imposte, sanzioni e interessi	Agenzia Entrate	€ 7,12
imposte, sanzioni e interessi	Regione Puglia	€ 34,06
aggio e oneri di riscossione	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	€ 25,94
finanziamento	Ifis NPL Investing s.p.a. (già Unicredit s.p.a.)	€ 7.697,00
finanziamento	Intesa Sanpaolo s.p.a.	€ 880,00
mutuo ipotecario degradato a chirografario per incapacità	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo)	€ 47.810,99
Totale		€ 129.203,20
Totale senza prededuzione		€ 117.422,33

SULLE CAUSE DEL DISSESTO

Il mutuo ipotecario per l'acquisto della casa familiare, costituisce la principale esposizione debitoria della ricorrente. Quando il mutuo venne stipulato, la ricorrente era assunta con contratto a tempo indeterminato presso Magnolia s.r.l., pertanto il creditore ipotecario poteva contare per un verso sull'apporto reddituale della ricorrente che presentava margini di sicurezza importanti e per altro verso, soprattutto, sulla garanzia ipotecaria.

La ricorrente ha onorato il proprio debito sino al 21/01/2019 (rata n.70), quando, in conseguenza del licenziamento subito sia dalla ricorrente che dal suo coniuge, il mutuo non è stato più pagato regolarmente, pur avendo fatto ricorso alla c.d. NaSPI per circa un anno.

Lo squilibrio nei confronti del ceto creditorio è infatti maturato in un periodo - 2019 - a partire dal quale è venuta meno la provvista - lo stipendio - sulla base del quale la ricorrente aveva fatto inizialmente affidamento per onorare le obbligazioni contratte e che non le hanno consentito di poter onorare finanche le obbligazioni di natura tributaria.

Dall'esame della documentazione prodotta non emergono quindi profili di frode ai creditori, avendo la ricorrente offerto una chiara e trasparente rappresentazione della propria condizione patrimoniale e non avendo eseguito pagamenti indebiti o altri atti che abbiano comportato sottrazione di risorse al concorso.

In sostanza, la posizione della ricorrente, che oggi unitamente al coniuge possiede un reddito stabile è quella di dover riprendere il proprio piano di ammortamento verso la banca, là dove si

era fermata con una rivisitazione in prospettiva di fattibilità e di rispetto verso i restanti micro crediti formati di importo non rilevante.

* * * * *

SULLA CONVENIENZA DEL PIANO

In ordine alla convenienza del piano si rappresenta che, come da istanza presentata all'Organismo della crisi da sovraindebitamento, si rappresenta quanto segue.

Il piano elaborato con l'ausilio del Gestore ed al quale si rimanda in maniera più dettagliata ed analitica, prevede in sintesi il seguente soddisfacimento dei creditori:

Proposta				
Ordine di soddisfazione del credito	Creditori	Debito residuo	% soddisfazi one	Somma proposta
onorario	OCC Avv. Ezio Mola	€ 9.394,85	100,00%	€ 9.394,85
onorario	Avv. Roberto Francesco Iannone	€ 2.386,02	100,00%	€ 2.386,02
mutuo ipotecario	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo)	€ 95.621,97	50,00%	€ 47.810,99
spese di giustizia	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo) (spese legali)	€ 5.467,56	100,00%	€ 5.467,56
spese di giustizia	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo) (ausiliari del Giudice)	€ 5.000,00	100,00%	€ 5.000,00
privilegio generale grado 18° artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art. 2778 c.c.	Agenzia Entrate	€ 144,49	8,00%	€ 11,56
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	Regione Puglia	€ 286,19	8,00%	€ 22,90
privilegio generale grado 20° art.2752 c.c. n.20 art.2778 c.c.	Comune di Sammichele di Bari	€ 2.258,00	8,00%	€ 180,64
imposte, sanzioni e interessi	Agenzia Entrate	€ 7,12	3,00%	€ 0,21
imposte, sanzioni e interessi	Regione Puglia	€ 34,06	3,00%	€ 1,02
aggio e oneri di riscossione	Agenzia Entrate Riscossione s.p.a.	€ 25,94	3,00%	€ 0,78
finanziamento	Ifis NPL Investing s.p.a. (già Unicredit s.p.a.)	€ 7.697,00	3,00%	€ 230,91
finanziamento	Intesa Sanpaolo s.p.a.	€ 880,00	3,00%	€ 26,40
mutuo ipotecario degradato a chirografario per incapacienza	Organa SPV s.r.l. (già Intesa Sanpaolo)	€ 47.810,99	3,00%	€ 1.434,33
Totale				€ 71.968,16
Totale senza prededuzione				€ 60.187,29

Dall'esame del piano emerge in primo luogo che tutti i creditori vengono soddisfatti. Il piano persegue una finalità pubblicistica di tutela del mercato del credito al fine di diffondersi di fenomeni usurari. Pertanto, tale prospettiva mal si concilia con una visione ristretta alla

posizione del singolo debitore, dovendosi piuttosto tenere in considerazione l'intera massa passiva.

La procedura esecutiva immobiliare pendente nei confronti dell'unico bene immobile di proprietà della ricorrente costituente massa attiva, azionata dalla banca, non darebbe margini ai restanti creditori di soddisfacimento. Ed invero, il valore base d'asta fissato dal CTU nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare è di € 85.500,00 con i probabili ribassi per le successive aste, (almeno 3 esperimenti d'asta deserti con conseguente ribasso del bene fino a circa il 50% (sottraendo al prezzo iniziale il 25% per ogni esperimento di vendita non andato a buon fine), a fronte del credito di euro 95.000 oltre spese di giustizia per euro 10.000 vantato dall'istituto ed indicate nel piano dal Gestore che ha interpellato il creditore.

Quindi, nell'ottica del differente regime tra creditori chirografari e privilegiati, la stessa banca non riuscirebbe all'esito della vendita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare a rientrare pienamente della sorte capitale e dei costi di procedura.

Tanto premesso il ricorrente come sopra rappresentato, difeso e domiciliato,

ATTESO CHE

- non è assoggettabile a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della L.3/2012;
- versano in una situazione di *“perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte”* e che, pertanto, la sua situazione economico/finanziaria, come richiesto dalla normativa in esame, è caratterizzata dalla definitiva incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni;
- sono in possesso dei requisiti di ammissibilità di cui al **decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14**, avendo assunto obbligazioni senza colpa e nella ragionevole prospettiva di poterle adempiere, come evidenziato dalla relazione del Gestore della Crisi;

CONSIDERATO CHE

- le vicende lavorative innanzi rappresentate hanno condizionato in modo irreversibile l'aspetto economico, patrimoniale e finanziario della ricorrente;
- la ricorrente non intende venir meno alle obbligazioni assunte, e, pertanto, al fine di porre rimedio all'attuale situazione di sovraindebitamento, propone una proposta prevede il versamento delle somme secondo un piano di rientro rateale, che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare il piano del consumatore della ricorrente **prevede in definitiva il versamento della somma di €71.968,16 mediante il pagamento in n.187 rate a partire dal mese successivo dall'omologazione della proposta**, che saranno versate dalla ricorrente direttamente ai creditori mediante bonifico sulle coordinate IBAN che gli stessi

forniranno, con la garanzia del pagamento fornita dal sig. Violante Antonio, coniuge della ricorrente, il quale ha sottoscritto la proposta di piano del consumatore in qualità di terzo assuntore garantendo il pagamento del piano.

- il professionista incaricato dall'OCCS dell'Ordine degli Avvocati di Bari, Avv. Ezio Mola in qualità di Gestore della Crisi da Sovraindebitamento, nella propria Relazione Particolareggiata, che si allega al presente ricorso, ha accertato l'attendibilità e fattibilità del piano proposto, attestando nel contempo la veridicità dei dati, della documentazione in atti ed evidenziando la meritevolezza della ricorrente.

Tanto premesso, la ricorrente ut in atti rappresentata, difesa e domiciliata, ex **decreto legislativo 12 gennaio 2019**.

CHIEDE

Che ai sensi dell'art. 68 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, l'OCCS di Bari per tramite del suo Gestore Avv. Ezio Mola presenti domanda al tribunale per il vaglio di ammissibilità del piano dallo stesso predisposto e dei provvedimenti successivi previsti dall'art. 70 della legge medesima per l'omologa.

Di richiedere la sospensione delle procedure esecutive ed in particolare della procedura esecutiva immobiliare al n. 326/2021 R.G.E.I. Tribunale di Bari G.D. Dott. Antonio Ruffino.

Si deposita Ctu di stima resa nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare al n. 326/2021 R.G.E.I. Tribunale di Bari G.D. Dott. Antonio Ruffino.

Bari 12 settembre 2022

Spinelli Caterina

Avv. Roberto Francesco Iannone



**Firmato
digitalmente da**

**ROBERTO FRANCESCO
IANNONE**

**CN = IANNONE
ROBERTO
FRANCESCO
C = IT**